

## LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

La prestazione tipica del fondo pensione è la rendita. In alternativa, il pensionato può chiedere una liquidazione parziale sotto forma di capitale unico entro il limite massimo del 50 % del montante accumulato. E' possibile, in ogni caso, optare per la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale qualora l'importo della rendita, derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale, risulti inferiore al 50% dell'importo dell'assegno sociale.

### Le prestazioni pensionistiche

Alle prestazioni pensionistiche si accede nel momento in cui vengono maturati i requisiti di accesso alla pensione previsti nel regime previdenziale obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'iscritto faccia valere almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Nel caso in cui l'iscritto cessi la propria attività lavorativa e rimanga inoccupato per un periodo superiore a 48 mesi, l'accesso alle prestazioni pensionistiche è consentito con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti richiesti per ottenere la pensione nel sistema obbligatorio di appartenenza.

### Rendita reversibile

In caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, è possibile, se il fondo lo prevede:

- restituire il montante residuo ai beneficiari indicati dall'iscritto, oppure
- erogare agli stessi una rendita calcolata in base al montante residuo.
- 

### Prestazioni prima del pensionamento

#### Anticipazione di somme

L'iscritto alla forma pensionistica complementare può richiedere un'anticipazione, eventualmente reintegrabile, delle somme versate:

- in qualsiasi momento, in misura pari al 75% del capitale maturato, per sostenere spese sanitarie a seguito di situazioni gravissime per terapie o interventi straordinari relativamente a sé, al coniuge e ai figli
- dopo 8 anni di iscrizione, in misura pari al 75% del capitale maturato, per acquisto della prima casa per sé o per i propri figli o ristrutturazione della prima casa di abitazione
- dopo 8 anni di iscrizione, in misura pari al 30% del capitale maturato, per ulteriori esigenze.
- 

#### Riscatto della posizione individuale

In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale può essere riscattata dagli eredi o dai diversi beneficiari indicati dall'iscritto stesso. In mancanza di questi soggetti, la posizione maturata presso una forma pensionistica individuale viene devoluta a finalità sociali secondo modalità stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; nel caso di un fondo pensione negoziale resta acquisita al fondo stesso. In caso di inoccupazione, causata dalla cessazione dell'attività lavorativa, per un intervallo di tempo compreso fra i 12 ed i 48 mesi, l'iscritto può riscattare il proprio capitale nella misura del 50%. La stessa possibilità è prevista quando il datore di lavoro abbia attivato procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. Qualora, invece, l'iscritto non si sia rioccupato trascorsi i 48 mesi, è consentito il riscatto totale di quanto maturato. Stessa opportunità è riservata agli iscritti che siano diventati invalidi in maniera permanente con una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. Questa facoltà non può, però, essere esercitata nei cinque anni precedenti la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari.

### **Trasferimento della posizione individuale**

E' possibile trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare in due circostanze:

- quando si cambia attività lavorativa
- quando siano decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare